

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3996 del 02/08/2018
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 282826 del 03/10/2014 relativa alla società FRANTOIO FONDOVALLE Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via del Traghetto n° 3 - 40
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4178 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 282826 del 03/10/2014 relativa alla società FRANTOIO FONDOVALLE Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via del Traghetto n° 3 - 40

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FRANTOIO FONDOVALLE Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Bologna, via del Traghetto n° 3 e 40 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2779 PG n° 140772 del 30/09/2014.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°282826 del 03/10/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2779 PG n° 140772 del 30/09/2014 e successiva voltura adottata da ARPAE con determina n° 690 del 13/02/2017

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società FRANTOIO FONDOVALLE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FRANTOIO FONDOVALLE Srl, c.f. e p. iva 00279260368, avente sede legale in comune di Montese (MO), via Provinciale n° 700 e stabilimento in comune di Bologna, via del Traghetto n° 3 e 40 ha presentato in data 01/02/2018⁹ al Suap del comune di Bologna una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata dalla Provincia di Bologna in data 30/09/2014¹⁰ per la modifica delle emissioni in atmosfera, dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2018. L'impianto svolge l'attività di produzione conglomerato cementizio e bituminoso.

In data 19/03/2018, 27/04/2018 e 31/05/2018 è pervenuta documentazione tecnica integrativa, rispettivamente agli atti di ARPAE con PGBO/2018/6676, PGBO/2018/9947 e PGBO/2018/12688.

In data 16/05/2018 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA Spa, Direzione Acqua ente gestore del Servizio Idrico Integrato¹¹ e successivamente in data 23/07/2018 è pervenuto il

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/2975 del 06/02/2018, **pratica SINADOC n° 6697 del 2018**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°282826 del 03/10/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2779 PG n° 140772 del 30/09/2014 e successiva voltura adottata da ARPAE con determina n° 690 del 13/02/2017

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/11314 del 16/05/2018

parere favorevole espresso dal Comune di Bologna per il rilascio in AUA dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico ¹².

In data 18/06/2018 è pervenuto il contributo tecnico¹³ all'istruttoria elaborato dal Servizio Territoriale di ARPAE.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 come da parere del comune di Bologna riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2018/17058 del 23/07/2018

¹³ Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/14148 del 18/06/2018

¹⁴ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANTOIO FONDOVALLE Srl - comune di Bologna – via del Traghetto n° 3 e 40

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerato cementizio e bituminoso svolta nello stabilimento in comune di Bologna, via del Traghetto n° 3 e 40, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FRANTOIO FONDOVALLE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N.3
EMISSIONE N.4
PROVENIENZA: SALDATURA

Essendo il consumo di filo e/o elettrodi per saldatura inferiore a 40 kg/mese, non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI da E6 a E17 - IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici funzionanti a metano pari a 3MW.

EMISSIONE E18 - GRUPPO ELETTRONICO
EMISSIONE E19 - MENSA CUCINA AZIENDALE
EMISSIONI E20 - IDROPULITRICE
EMISSIONI E21 ed E22 - ASPIRATORE GAS DI SCARICO AUTOVETTURE OFFICINA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI E23 – E24 – E25 - E26
PROVENIENZA: IMPIANTO CLS – SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	1350 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro: tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli;

EMISSIONI E27 – E28
PROVENIENZA: IMPIANTO BITUME - SILOS STOCCAGGIO FILLER

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	19 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro: tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli;

EMISSIONE E29
PROVENIENZA: IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	114000 Nm ³ /h
Altezza minima	18.90 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	400 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche (fase di essiccazione inerti) – sistema di filtrazione a 3 stadi (fase produzione conglomerato bituminoso)

A seguito del primo anno di funzionamento a regime dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso e sulla base delle risultanze del monitoraggio olfattometrico prescritto al punto 3 del presente atto, verranno stabiliti, al fine di garantire valori di accettabilità del disturbo olfattivo nell'intorno dell'impianto, valori obiettivo di portata massima e concentrazione massima di emissione odorigene.

Al punto di emissione E29 confluiscono le aspirazioni provenienti dalla lavorazione di essiccazione inerti (emissione parziale E29A) e dalla produzione di conglomerato bituminoso (emissione parziale E29B). Si prescrivono limiti massimi di concentrazione ammessa e monitoraggi periodici anche per tali emissioni parziali come segue:

EMISSIONE E29A

PROVENIENZA: EMISSIONE PARZIALE DA ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	59000 Nm ³ /h
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E29B

PROVENIENZA: IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

Portata massima	55000 Nm ³ /h
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	400 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: sistema di filtrazione a 3 stadi

Nel corso del primo anno di attività a regime dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi, al fine di verificare l'efficienza del sistema filtrante a 3 stadi, dovranno essere eseguiti a monte ed a valle dell'impianto di abbattimento misure di:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- portata
- concentrazione di sostanze odorigene (UO/m3)
- concentrazione di COV come C-org totale)
- concentrazione di polveri

I risultati di tali controlli dovranno essere inviati unitamente ai controlli olfattometrici prescritti al successivo punto 3 del presente atto.

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI BITUME

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Non è fissato limite di sostanze inquinanti in emissione. Dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro; tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;
- Metodo descritto in allegato 3 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche

in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Durante il primo anno di funzionamento dell'impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio olfattometrico che preveda:
 - almeno 4 determinazioni sul punto di emissione E29, della concentrazione di odore (OU/m³) e di portata di odore (UO/sec) nel periodo di massima attività dell'impianto. Le date di effettuazione di tali misure dovranno essere comunicata ad ARPAE Servizio Territoriale di Bologna con un anticipo di almeno 7 giorni.

I risultati di tale monitoraggio dovranno essere oggetto di una valutazione di impatto odorigeno, da inviare ad ARPAE, effettuata mediante un adeguato modello matematico di dispersione in atmosfera conforme alle indicazioni riportate in allegato 1 alla DGR Lombardia n° 3018 del 15/02/2012. La valutazione dovrà dimostrare il rispetto, presso i ricettori più prossimi, dei valori di accettabilità di disturbo olfattivo, espressi come concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annua di seguito

indicati:

1. per recettori posti in aree residenziali:

- 1 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore
- 2 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore
- 3 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore

2. per recettori posti in aree non residenziali:

- 2 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore
- 3 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore
- 4 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore

Sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato, verranno definiti, per il punto di emissione E29, dei valori obiettivo espressi come portata massima e concentrazione massima di emissione odorigena.

4. Lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti dovrà avvenire adottando ogni misura gestionale e di mitigazione idonea a ridurre lo sviluppo di polveri diffuse: umidificazione del materiale in relazione alla sua granulometria, ridotta velocità di carico/scarico, minimizzazione dell'altezza di scarico. Le piste di transito dei mezzi dovranno essere mantenute pulite ed opportunamente bagnate quando la stagionalità e le condizioni atmosferiche lo richiedono per ridurre la formazione di polveri diffuse. I mezzi di trasporto dei materiali pulverulenti dovranno essere dotati di idonee coperture e dovranno mantenere una velocità particolarmente moderata.
5. Per le fasi di carico del conglomerato bituminoso nei camion dovranno essere adottate tutte le possibili misure per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare dovrà essere ridotta al minimo l'altezza di caduta del conglomerato e prevista la copertura immediata del camion a fine carico.
6. La messa in esercizio dell'impianto e dei relativi punti di emissione deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E29 e delle emissioni parziali E29A ed E29B e comunque non oltre il 31/08/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

giorni dalla data di messa a regime stessa;

7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La società FRANTOIO FONDOVALLE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E29, E29A ed E29B.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FRANTOIO FONDOVALLE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANTOIO FONDOVALLE Srl - comune di Bologna – via del Traghetto n° 3 e 40

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo posto in Bologna, via del Traghetto n° 3 e 40 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il proprio parere favorevole PG n° 210567 del 21/05/2018 ed il parere HERA Spa, Direzione Acqua Prot n°46858 del 16/05/2018 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale

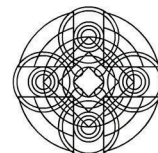
Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 210567

DEL 21.05.2018

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Frantoio Fondovalle s.r.l.” – Via del Traghetto n. 3 – 40 – Zanardi n. 372 (Rif. Procedimento AUA-CdS P.G. n. 46973/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere, unitamente agli altri permessi/autorizzazioni, l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 16.05.18, prot. n. 46858, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Frantoio Fondovalle s.r.l.”, relativamente all'insediamento sito in via del Traghetto n. 3 – 40 – Zanardi n. 372 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 16 maggio 2018
Prot. n. 46858

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

COMUNE DI BOLOGNA**Dipartimento Economia e Promozione della Città****Settore Attività Produttive e Commercio****U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-02-2018 Num. prot.: 0013663
PA&S numero 48/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Modifica Sostanziale.

**Ditta richiedente: "Frantoio Fondovalle Srl"- Impianto di produzione
conglomerato cementizio e bituminoso sito in Via Del Traghetto n.3 e 40 –
Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 46973/2018 del 6 febbraio 2018, pervenuto in
data 3 maggio 2018 via e-mail*

*Domanda di AUA per Modifica Sostanziale dell'attuale Autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura (DET-AMB-2017-690 del 13/02/2017) di acque reflue domestiche
e acque meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Lucchi Luigi in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FRANTOIO FONDOVALLE SRL**" codice fiscale / p. IVA 00279260368 con sede legale in Montese (MO) Via Provinciale n.700 Località Casona, inerente l'impianto di produzione conglomerato cementizio e bituminoso sito in VIA DEL TRAGHETTO n.3 e 40 - Comune di Bologna (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'area "ex Coop Costruzioni" è situata a Bologna in Via Del Traghetto angolo Via Zanardi, all'interno del comparto produttivo denominato "Noce", e comprende:
 - ✓ manufatti e tettoie ad uso deposito/magazzino/ricovero automezzi;
 - ✓ palazzina uffici e servizi;
 - ✓ edificio mensa;
 - ✓ autorimessa;
 - ✓ locali tecnologici;
 - ✓ officina meccanica;
 - ✓ fabbricati industriali dismessi;

- l'area di intervento occupa una superficie di circa 11.410 mq comprendente al suo interno gli impianti per la lavorazione dei conglomerati bituminosi e cementizi nonché per il deposito degli inerti;
- il progetto prevede interventi di manutenzione con demolizione di manufatti metallici / edificio in muratura; sostituzione degli impianti per la produzione del conglomerato cementizio e bituminoso esistenti sull'area produttiva ubicata a Bologna in Via Del Traghetto, 3 e 40 (D.I.A. PG N. 190984/2008); sistemazione del piazzale; realizzazione di aree per lo stoccaggio degli inerti; installazione di un impianto per il lavaggio betoniere a ciclo chiuso (con riutilizzo totale delle acque di lavaggio); realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- attualmente l'impianto risulta essere in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività produttive e di acque reflue domestiche ricompresi nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale mediante Determinazione Dirigenziale IP 5608/2014 n.2779/2014 PG n°140772 del 30/09/2014 con successivo rilascio in data 03/10/2014 da parte dell'ufficio SUAP del Comune di Bologna a nome della società "Coop Costruzioni Soc. Coop", successivamente volturata a nome della società "Frantoio Fondovalle Srl" e rilasciata con nuova Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-690 del 13/02/2017;
- la sostituzione degli impianti comporterà modifiche sostanziali alla rete di raccolta delle acque meteoriche con conseguente modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere (DET-AMB-2017-690 del 13/02/2017);
- le modifiche alla rete e al sistema di trattamento degli scarichi esistenti sono rappresentate da:
 - realizzazione di una nuova linea di raccolta acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili adibite ad ospitare i nuovi impianti;
 - realizzazione di una nuova linea di raccolta acque di dilavamento area stoccaggio ed area movimentazione mezzi;
 - realizzazione di una nuova linea di raccolta delle acque meteoriche relative alla viabilità di accesso all'area;
 - realizzazione di una nuova linea di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dalla nuova centrale di comando per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso;
- la nuova rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento aree impermeabili adibite ad ospitare i nuovi impianti (S=4.600 mq circa) convoglierà tali acque all'interno di un sistema di trattamento di prima pioggia (accumulo con sedimentazione / disoleazione);
- la nuova rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali adibiti a stoccaggio inerti e transito/manovra dei mezzi operativi (S=2.100 mq circa) convoglierà all'interno di un sistema di trattamento di prima pioggia (accumulo con sedimentazione / disoleazione);
- la nuova rete di raccolta acque nere provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi a servizio dei dipendenti dello stabilimento convoglierà ad un pozzetto degradatore posto in serie ad un manufatto di tipo Imhoff;
- tutte le nuove linee di progetto verranno convogliate all'interno della rete di raccolta e smaltimento di tipo misto esistente a servizio dell'intera area di proprietà ex Coop Costruzioni, previo nuovo pozzetto di campionamento e valvola di intercettazione, prima dell'allaccio univoco alla pubblica fognatura di Via Zanardi;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico"), come identificate in premessa;
- le acque meteoriche di prima pioggia potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presente agli atti, e rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le acque meteoriche non contaminate potranno essere ammesse in pubblica fognatura, solo nell'impossibilità di recapito in corpo idrico superficiale/fognatura per acque bianche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del/i sistema/i di intercettazione dello scarico, del/i sistema/i di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Al termine dei lavori la Ditta dovrà presentare la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto presentato o allo stato di fatto allegato, e alle presenti prescrizioni, ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it).

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANTOIO FONDOVALLE Srl - comune di Bologna – via del Traghetto n° 3 e 40

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2018 secondo le prescrizioni stabilite dal parere del comune di Bologna PG n° 308589 del 19/07/2018 riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

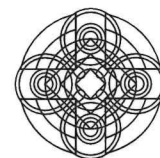


Comune di Bologna

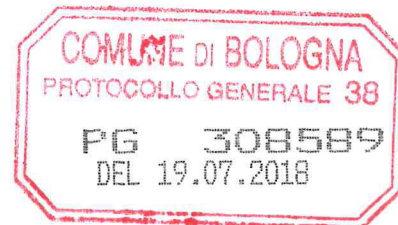
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna



Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per impianto Società Frantoio Fondovalle Srl sita in via del Traghetto
- Rif. procedimento AUA PG 46973/2018.

Parere in merito alla componente acustica.

Nel merito dell'istanza avanzata al SUAP (PG 46973/18) da parte del Frantoio Fondovalle, finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni per la sostituzione di un impianto di betonaggio e di produzione del conglomerato bituminoso all'interno dello stabilimento produttivo sito in via del Traghetto n. 3, lo scrivente Settore aveva richiesto integrazioni in merito alla componente acustica.

Nello specifico, si richiedeva di precisare come fossero stati calcolati i livelli di potenza sonora implementati nel modello previsionale utilizzato per le simulazioni acustiche, di dimostrare il rispetto dei limiti differenziali nelle condizioni di massimo disturbo, nonché di allegare i dati di rumore rilevati in sito presso tutte le postazioni di misura citate nella relazione.

Valutata la documentazione acustica integrativa presentata dal proponente, con parere PG 230574/18 lo scrivente Settore aveva espresso delle perplessità nel merito della modellazione acustica, richiedendo una verifica sulle altezze delle sorgenti sonore inserite nel modello previsionale.

Si richiedeva inoltre di precisare se fosse previsto un aumento dei quantitativi di materiale e di movimentazione dei mezzi pesanti rispetto a quanto già autorizzato.

Nella documentazione inviata in risposta a quest'ultimo parere viene dichiarato quanto segue.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Relativamente alla quota delle sorgenti impiantistiche, viene precisato che *“nell’ambito dello studio di impatto acustico, qualora sia stato possibile trovare corrispondenza tra le componenti impiantistiche citate nella richiesta di integrazione e i dati forniti dalla ditta produttrice, le altezze associate a tali componenti sono quelle puntualmente indicate all’interno della tabella IV.I.I contenuta nella predetta relazione.”*

Tenendo conto di quanto sopra, viene pertanto dichiarato che *“...le sorgenti sonore non sono state implementate soltanto in prossimità del terreno, bensì esse prendono in considerazione i punti di massima altezza degli impianti.”*

Di fatto viene confermata la compatibilità acustica del progetto, dato che i livelli di rumore riportati nella Doima sono di entità tale da non comportare criticità né dal punto di vista dei limiti assoluti, né di quelli differenziali.

In relazione alla richiesta di specificare se è previsto un aumento del quantitativo di materiale e del numero di camion, valutandone le ricadute acustiche qualora risultassero peggiorative rispetto allo stato attuale, viene chiarito che *“...allo stato attuale, l’impianto per la produzione del conglomerato cementizio possiede una produttività pari a 80 mc/h mentre quello per la produzione del conglomerato bituminoso pari a 140 t/h. Il nuovo impianto per la produzione del conglomerato cementizio manterrà invariata la produttività attualmente in essere, mentre quello per la produzione del conglomerato bituminoso garantirà un aumento della produttività, stimata pari a 200 t/h.”*

In definitiva, per il trasporto del conglomerato cementizio non è previsto alcun incremento di quantitativo e di mezzi di trasporto, mentre per il conglomerato bituminoso è previsto un aumento della produzione da 140 a 200 t/h. In base a quanto dichiarato, *“...tale situazione è stata presa in considerazione nello studio di impatto acustico presentato”*.

A tal proposito è necessario sottolineare che quanto simulato ha tenuto conto della sola viabilità interna al comparto; ad ogni modo si ritiene che l’incremento di mezzi pesanti indotto dal nuovo impianto (che, in base alle informazioni riportate negli studi, è stimato in 2 mezzi/h) possa essere ritenuto energeticamente poco significativo rispetto a quanto già autorizzato (9 mezzi/h per il conglomerato cementizio + 4 mezzi/h per il conglomerato bituminoso).

Preso atto di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dal tecnico competente in materia e dal referente tecnico, relativamente alla componente acustica si esprime parere favorevole, vincolato al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Una volta realizzato ed attivato il nuovo impianto di progetto, dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico finalizzato a confermare, presso i 2 ricettori più impattati, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Questi ultimi dovranno essere valutati nelle condizioni di massimo disturbo, ossia confrontando:

- per il rumore ambientale (in presenza dell'attività disturbante), il livello più alto misurato su una media mobile di 10 minuti;
- per il rumore residuo, il livello più basso riferito alla media mobile di 20÷30 minuti rilevato durante le prime ore del mattino e della pausa pranzo (ossia quando lo stabilimento non è attivo e tutte le sorgenti sono spente).

Il monitoraggio dovrà essere eseguito annualmente (per almeno i primi 2 anni), comunicandone l'avvio allo scrivente Settore con 10 giorni di anticipo, e gli esiti dello stesso, riportati in una circostanziata relazione acustica, dovranno essere inviati al Comune di Bologna entro 20 giorni dalla conclusione delle misure. Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti normativi, dovranno essere sospese le attività che hanno originato la criticità fino a che non saranno state individuate, dimensionate e poste in opera le ulteriori opere e/o misure di mitigazione necessarie al rientro della rumorosità entro i valori limite.

Relativamente alla gestione dell'impianto, si prescrive di adottare tutti gli accorgimenti tesi ad evitare l'imbrattatura della viabilità pubblica da parte dei mezzi di trasporto afferenti lo stesso e di mantenere pulita via del Traghetto da eventuali sversamenti di materiale proveniente e/o diretto all'impianto.

p. Il Direttore del Settore Ambiente e Verde
Dott. Roberto Diolaiti t.a.

Visto l'atto di delega PG 465784/2017
Dott.ssa Roberta Mazzetti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.